

## **Regolamento per la Concessione di Patrocinio AIDI**

### **Sommario**

- Art. 1 – (Definizione)
- Art. 2 – (Beneficiari)
- Art. 3 – (Presentazione delle domande)
- Art. 4 – (Procedimento e valutazione delle istanze)
- Art. 5 – (Concessione del patrocinio)
- Art. 6 – (Obblighi dei patrocinati e utilizzazione del logo)
- Art. 7 – (Sanzioni)
- Art. 8 – (Foro competente)

*Allegato – Modulo di concessione patrocinio AIDI*

### **Premessa**

Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione a carattere gratuito a soggetti terzi, pubblici o privati del patrocinio con l'autorizzazione all'utilizzo del logo della AIDI.

### **Articolo 1 (Definizione)**

1. Per patrocinio s'intende il riconoscimento, il sostegno, la promozione o la tutela riconosciuta da parte della AIDI ad iniziative e manifestazioni organizzate da soci AIDI e/o soggetti terzi, ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità culturali, scientifiche, sociali, celebrative, con diretta attinenza alla missione istituzionale della AIDI.

2. Per iniziativa s'intende: un evento, un convegno, un seminario, un corso, un'attività di formazione, una ricerca, una mostra, una rassegna, un concorso, un premio, un'opera di stampa (libro o pubblicazione in genere) o opere cinematografiche e audiovisive. Il patrocinio non è, in via ordinaria, attribuibile a manifestazioni o realtà permanenti, né a manifestazioni e celebrazioni politiche, religiose, sindacali o militari.

3. La concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo non possono essere a carattere oneroso per la AIDI.

4. Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo possono essere concessi ad una singola iniziativa, non si estendono ad altre iniziative analoghe o affini, né possono essere accordati in via permanente o utilizzati a fini certificativi o per altri effetti giuridici.

5. Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo sono concessi anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, purché presentino un contenuto attinente alla missione istituzionale della AIDI e siano ritenute di particolare rilievo.

## **Articolo 2 (Beneficiari)**

Il patrocinio come sopra definito e l'autorizzazione all'utilizzo del logo sono concessi ad associazioni, organizzazioni, comitati, fondazioni che, anche in forza di un loro rilievo istituzionale, scientifico, culturale, notorietà e struttura sociale posseduti, diano comunque garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa.

## **Articolo 3 (Presentazione delle domande)**

1. I soggetti che intendono richiedere il patrocinio, devono presentare la richiesta con lettera o e-mail, indirizzata alla Presidenza AIDI almeno 40 giorni prima dello svolgimento della manifestazione o dell'evento.

2. L'istanza ha ad oggetto, congiuntamente, il patrocinio e l'utilizzo del logo e deve obbligatoriamente contenere tutte le informazioni e la documentazione necessarie a individuare esattamente il soggetto richiedente (sede, recapito postale e telefonico, indirizzo di posta elettronica) e ad illustrare in modo esauriente contenuti, finalità, pubblico destinatario, sede e modalità di svolgimento dell'iniziativa programmata.

3. L'istanza del richiedente deve contenere l'accettazione del presente regolamento. Inoltre comporterà l'impegno, pena la revoca del patrocinio, a comunicare ogni eventuale successiva variazione riguardante il programma e la manifestazione stessa (in via esemplificativa, ma non esaustiva: date, luoghi, partnership, regolamento).

## **Articolo 4 (Procedimento e valutazione delle istanze)**

1. Il Presidente AIDI, coadiuvato da un massimo di due Consiglieri tra cui quello con la delega sui patrocini, effettua l'istruttoria di verifica della completezza della domanda. A conclusione dell'istruttoria, sottopone al Comitato Esecutivo, nella sua prima riunione utile, una motivata proposta di concessione o diniego del patrocinio.

2. Il Comitato Esecutivo adotta il provvedimento di concessione o diniego del patrocinio valutando l'istanza sulla base della coerenza dei contenuti e delle finalità dell'iniziativa oggetto dell'istanza con i fini istituzionali della AIDI, tenendo conto altresì:

- della rilevanza dell'iniziativa con riferimento ad obiettivi generali e ai compiti della AIDI;
- del particolare prestigio dei soggetti partecipanti, relatori o invitati;
- dell'interesse generale della AIDI.

## **Articolo 5 (Concessione del patrocinio)**

1. Il provvedimento di concessione o diniego del patrocinio è deliberato dal Comitato Esecutivo, e comunicato al Consiglio Direttivo Nazionale nella prima riunione successiva.
2. Qualora dall'istruttoria di cui all'art. 4 si rilevi l'assoluta urgenza di decidere in ordine alla richiesta di patrocinio, il Presidente AIDI, in via eccezionale, può adottare direttamente il provvedimento di concessione. In questo caso ne dà contestuale informazione ai componenti del Comitato Esecutivo.
3. La concessione del patrocinio non comporta per la AIDI né l'erogazione di contributi, né alcuna partecipazione alle spese organizzative della manifestazione od iniziativa. La concessione del patrocinio è sempre a titolo gratuito da parte di AIDI. La concessione del patrocinio non può intendersi tacitamente rinnovata.
6. La concessione o meno del patrocinio viene comunicata al soggetto richiedente e comunque non oltre 40 giorni dalla presentazione dell'istanza.
7. È previsto il monitoraggio della concessione del patrocinio a opera del socio delegato (o, in caso di sua impossibilità, da altro socio nominato "ad hoc" su proposta del Presidente AIDI), affinché vengano seguite le varie fasi di svolgimento della manifestazione.

## **Articolo 6 (Obblighi dei patrocinati e utilizzazione del logo)**

1. L'iniziativa o evento che ottiene il patrocinio della AIDI conferisce ai promotori e agli organizzatori il diritto di farne menzione negli atti solo dopo che ne abbiano ricevuto comunicazione ufficiale da parte della AIDI.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, comunicati stampa, contenuti web e multimediali, etc.) che le attività sono realizzate con il patrocinio della AIDI.
3. I promotori s'impegnano a garantire la partecipazione di rappresentanti AIDI nell'ambito dell'evento e la citazione di AIDI nell'indirizzo di saluto, nella prefazione di un libro, nella documentazione stampa, ecc.
4. I promotori s'impegnano a rispettare le modalità di utilizzo del logo secondo le linee guida indicate nella lettera che verrà allegata alla concessione del patrocinio. Il logo della AIDI, utilizzando il formato vettoriale ufficiale, deve essere apposto in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali loghi di soggetti patrocinatori dell'iniziativa.
6. Prima di procedere alla stampa definitiva dei materiali o della loro immissione on-line, il richiedente del patrocinio deve sottoporre le bozze all'AIDI per la relativa autorizzazione.
7. Una copia del materiale stampato in via definitiva o il file di quello pubblicato on-line, nonché la rassegna stampa dell'evento, devono essere trasmessi all'AIDI come elemento di riscontro e documentazione d'archivio.

## **Articolo 7 (Sanzioni)**

1. Al fine di tutelare la propria immagine, la AIDI può recedere dalla concessione del patrocinio qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente regolamento e nel provvedimento di concessione.

2. Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, ovvero all'utilizzo della dicitura "patrocinio" e del logo, ovvero a modalità di impiego degli stessi non conformi al presente regolamento, oltre a quanto stabilito nel comma precedente, è altresì inibita per il soggetto richiedente, la possibilità di ricevere altri patrocini per un periodo fino ad un massimo di 3 anni, fatto salvo il riscontro di ulteriori responsabilità di ordine penale e civile.

## **Articolo 8 (Foro competente)**

Per ogni azione derivante da uso improprio o illegittimo del nome, dell'acronimo, dei loghi della AIDI, sarà competente il Foro di Milano.

Per richiedere il patrocinio si prega di compilare l'apposito modulo e di inviarlo all'indirizzo [aidi@aidiluce.it](mailto:aidi@aidiluce.it).

***Modulo da allegare alla lettera di richiesta per la concessione del patrocinio***

**PARTE PRIMA  
SOGGETTO RICHIEDENTE**

**Soggetto/ente richiedente**

**Attività**

**Coordinate del soggetto/ente richiedente (indicare indirizzo completo, telefono, email)**

**PARTE SECONDA  
MANIFESTAZIONE**

**Titolo Manifestazione**

**Coordinate Manifestazione (indicare luogo, data e orari svolgimento)**

**Tipologia di manifestazione**

**Modalità di partecipazione**

**Modalità di svolgimento**

**Programma di massima**

--

**Altri soggetti pubblici/privati che l'organizzazione intende coinvolgere**

--

**Contenuto e obiettivi dell'iniziativa**

--

**Pubblico di riferimento**

--

**Principali strumenti di comunicazione previsti per la pubblicizzazione dell'iniziativa**

--

**Altri soggetti pubblici/privati a cui l'ente promotore/organizzazione ha richiesto/intende richiedere il patrocinio**

--

**Contatti referente organizzativo**

**Altro**

***L'organizzazione dichiara di aver preso visione e accettato il regolamento per la richiesta di patrocinio e si impegna a rispettarle nella sua totalità.***

***L'organizzazione si impegna a comunicare tempestivamente le modifiche del programma.***

***L'organizzazione si impegna a inviare, al termine della manifestazione, copia dei materiali di comunicazione prodotti.***

***Allega lettera di richiesta e documentazione esaustiva di presentazione.***

Firma del richiedente

Data richiesta